

Il giorno 01.12.2018 alle ore 14:30 presso la sede sociale, in Villa Griffone Via dei Celestini 1 a Pontecchio Marconi si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Associazione di Promozione Sociale "OLIMPIADI DELLA RADIO 2022 APS", convocata il 13.11.2018 con il seguente ODG: 1. Comunicazioni, 2. Tesseramento, 3. Modifiche allo Statuto, 4. Organigramma, 5. Regole WRTC2022, 6. Programmi e Obiettivi 2019, 7. Incarichi, 8. Comunicazione, 9. Varie ed Eventuali

Sono presenti 8 dei 9 Soci iscritti: De Mari (IK1HJS), Schettino (I4UFH), Mazzini (IK4LZH), Salemi (IU4ICT), Veroli (I4VEQ), Feroli (IZ4COW), Tassinari (IZ4ORO), Venturi (IW4AOT). Funge funzione di Presidente De Mari (IK1HJS), di Segretario verbalizzatore Mazzini (IK4LZH). L'Assemblea risulta validamente costituita rispetto ai dettami statutari. L'Assemblea ha un numero di partecipanti presenti sufficiente ad effettuare variazioni di statuto secondo i dettami statutari. Vengono ammessi all'Assemblea anche altri soggetti interessati alla Associazione quali auditori.

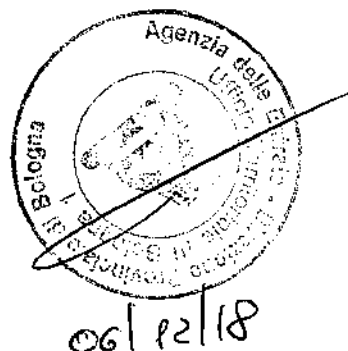
--- omissis ---

3. Modifiche allo Statuto. La procedura APS ha evidenziato che la modifica della legge sul terzo settore ha imposto alcuni vincoli dei quali non si era tenuto conto nella stesura dello statuto. Per ottenere lo status APS ci siamo impegnati a fare gli adattamenti necessari nello statuto: modifica del nome da "Olimpiadi della radio 2022" a "Olimpiadi della radio 2022 APS"; modifica dell'art 3 comma 1 da "La quota associativa annuale fissata nella misura di almeno € 100,00 per i soci fondatori e ordinari persone fisiche, di € 200,00 per le persone giuridiche." a "La quota associativa annuale fissata nella misura di almeno € 100,00 per tutti i soci."; modifica dell'art 4 comma 12 da "Potranno essere soci dell'Associazione anche rappresentanti di Enti non economici e senza finalità di lucro mediante l'istituto dell'affiliazione e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi." a "Potranno essere soci dell'Associazione anche altre APS oltre ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS."; modifica dell'art 5 comma 12 da "L'Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione con maggioranza dei 2/3 dei soci." a "L'Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione con maggioranza di almeno i 3/4 dei soci.". Si approva ognuna della 4 modifiche con votazione all'unanimità. Si procederà a depositare lo statuto modificato.

--- omissis ---

L'assemblea si conclude alle ore 17:00.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PONTECCHIO
10
Registrato al N. 8704 del 3



Il Presidente

Carlo M. Mari

[Signature]
Il Segretario

Statuto Associazione di Promozione Sociale "Olimpiadi della Radio 2022 APS"

Art. 1 Oggetto

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Olimpiadi della radio 2022 APS" con sede presso Villa Griffone in Via Celestini 1, 40037 Sasso Marconi (BO), con durata illimitata. L'associazione ha per scopo la promozione dell'utilizzo della radio quale strumento per mettere in comunicazione le persone di tutto il mondo, permettendo loro di diffondere aspetti culturali e tecnologici del radiantismo che consentono:
 - a. l'aumento della sicurezza personale, ambientale e del territorio anche ai fini di protezione civile,
 - b. il contatto e l'unione tra popoli differenti in diverse lingue,
 - c. l'attività culturale di educazione allo spirito radiantistico quale condivisione di principi di onore e di solidarietà,
 - d. la formazione di nuovi radioamatori con il coinvolgimento delle principali associazioni nazionali ed internazionali con particolare riferimento ai giovani.
2. L'associazione è un luogo di progettazione condivisa e di elaborazione di idee che promuove e organizza azioni per la valorizzazione delle risorse sociali e culturali legate al radiantismo, svolge servizi di informazione, orientamento e di supporto anche al fine di attirare risorse pubbliche e private.

Art. 2 Patrimonio ed Assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è composto da quote associative, ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, entrate comunque denominate.
3. Il Patrimonio verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti senza scopo di lucro con finalità affini a quelle statutarie.
6. La eventuale corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali dovrà essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
7. L'Associazione potrà in essere iniziative di raccolta fondi attraverso attività, iniziative ed eventi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attraverso progetti a finanziamento pubblico nazionali ed internazionali.
8. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa e/o strumentale agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
9. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 3 Quota Associativa

1. La quota associativa annuale fissata nella misura di almeno € 100,00 per tutti i soci.



Statuto Associazione di Promozione Sociale "Olimpiadi della Radio 2022 APS"

2. Il Consiglio Direttivo potrà, di anno in anno, adeguare la quota associativa minima mantenendo comunque il più basso possibile la quota associativa per i soci per consentire a quanti sono interessati di entrare a far parte dell'Associazione.
3. La quota associativa è nominativa, non trasmissibile, non matura interessi e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 4. Soci

1. Possano essere ammessi a socio tutti i coloro che ne fanno richiesta qualora non sussistano gravi motivi che determinino il respingimento della domanda.
2. La domanda di ammissione a socio sarà in ogni caso corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali, è motivo di non accoglimento della domanda di ammissione la non condivisione degli obiettivi statuari.
3. La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla.
4. Tutti coloro che vengono ammessi a socio hanno diritto al voto in Assemblea a partire dal giorno in cui il Consiglio Direttivo accoglie la domanda di ammissione e viene pagata la quota associativa;
5. Il Consiglio direttivo, in caso di non accettazione della domanda di ammissione a socio dovrà rendere nota la motivazione e in ogni caso il richiedente potrà appellarsi all'Assemblea dei soci.
6. Nel caso in cui anche l'Assemblea dei soci respinga la richiesta di ammissione a socio motivandola il richiedente non sarà ammesso.
7. Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.
8. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.
9. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
10. Potranno essere eletti nelle cariche sociali solo coloro che siano radioamatori.
11. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci.
12. Potranno essere soci dell'Associazione anche altre APS oltre ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.
13. Il numero dei soci è illimitato.
14. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.
15. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
16. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.
17. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
18. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
19. La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino



Statuto Associazione di Promozione Sociale "Olimpiadi della Radio 2022 APS"

moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

20. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
21. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 5 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa.
2. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
3. Ad essa partecipano tutti i soci.
4. I soci minorenni potranno votare attraverso coloro che esprimono la patria potestà.
5. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante pubblicazione nel sito web dell'associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.
7. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, specificando il Presidente e il Vicepresidente.
8. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
9. L'Assemblea approva il bilancio preventivo dell'anno.
10. L'Assemblea approva il Regolamento interno.
11. L'assemblea approva le modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
12. L'Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione con maggioranza di almeno i 3/4 dei soci.
13. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci.
14. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri.
15. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci dal momento in cui il Consiglio Direttivo li ammette a soci e venga pagata la quota associativa.
16. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
17. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci.
18. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.
19. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Art. 6 Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un massimo di altri tre membri, eletti tra i soci.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.



Statuto Associazione di Promozione Sociale "Olimpiadi della Radio 2022 APS"

3. I Consiglieri che cessano anticipatamente per qualsiasi motivo dal Consiglio Direttivo vengono sostituiti dall'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, entro 30 giorni dalla cessazione; i Consiglieri nominati ai sensi del presente comma rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
4. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
5. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e lo sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo delibera circa la quota sociale.
10. Il Consiglio Direttivo stabilisce le previsioni di spesa.
11. Il Consiglio Direttivo rappresenta le istanze dei soci.
12. Il Consiglio Direttivo vaglia le domande e delibera le ammissioni di nuovi soci.
13. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci.
14. Il Consiglio Direttivo decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea.
15. Il Consiglio Direttivo redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
16. Il Consiglio Direttivo delibera sull'adesione e partecipazione all'Associazione di soggetti Pubblici e Privati, purchè rispettino i requisiti statutari e di legge.
17. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e saranno resi disponibili a tutti i Soci.
18. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo.
19. Il voto di ciascun componente ha uguale peso, in caso di pareggio il voto del Presidente vale doppio.
20. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
21. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
22. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
23. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 7 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo viene sostituito dal Vicepresidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
5. Il Vicepresidente è il segretario del Consiglio Direttivo.
6. In caso di urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.



Statuto Associazione di Promozione Sociale "Olimpiadi della Radio 2022 APS"

Art. 8 Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Art. 9 Adesione ad altri Enti

1. L'Associazione potrà aderire ad Enti non economici e senza finalità di lucro, federazioni ed associazioni a carattere locale e nazionale mantenendo la propria autonomia.
2. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con soggetti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 10 Altre norme

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Carlo Lorenzi

Francesco Ullmann

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
1° originale dell'atto
Registrato al N. 8704 serie 3



06/12/18